



Valceresio

COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO

Provincia di Varese

Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE
tel. 0332/47.67.80 - fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120



Valganna
Valmarchirolo

DECRETO N. 4 DEL 01.07.2013

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILITÀ DI AREA SOCIO ASSISTENZIALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO INERENTE LA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI - PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2013.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO che, a seguito del riordino delle comunità montane della Lombardia operato con l.r. n. 19/08, con decreto del presidente della giunta regionale n. 6500 emanato in data 26.06.09, è stata costituita la Comunità Montana del Piambello, risultante dalla fusione tra la Comunità Montana Valceresio e la Comunità Montana Valganna e Valmarchirolo, e che con deliberazione assembleare n. 3 del 18.09.09, sono stati eletti gli organi di governo dell'ente;

CONSIDERATO che l'attività delle pubbliche amministrazioni è ispirata al principio, sancito dall'articolo 4 del d. lgs 165/01, della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione che spettano agli organi di governo e le funzioni gestionali che sono attribuite ai dirigenti;

CONSIDERATO che tale principio è stato altresì sancito dall'articolo 107, primo comma, del Tuel, ai sensi del quale "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si informano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

CONSIDERATO ancora che, riguardo alle comunità montane, lo stesso principio è ribadito dall'articolo 6, primo comma, della l.r. 19/08, che ha riordinato gli enti montani della Lombardia, il quale dispone che "l'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità";

VISTA la deliberazione di Assemblea n. 20 del 21.12.2009 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 23, comma tredicesimo, della L.R. 19/08, all'approvazione del nuovo statuto della comunità montana del Piambello;

PRESO ATTO che lo statuto in parola, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 107 del Tuel, ha recepito il principio sopra esposto, prevedendo all'articolo 36, primo comma, che *"la comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di separazione fra compiti di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dirigenti ed ai responsabili di area e degli uffici e dei servizi"*;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera g, dello statuto comunitario, che prevede che il presidente della comunità montana nomini i responsabili al vertice organizzativo delle aree, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del Tuel;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa di questa comunità montana è articolata in aree, tra cui l'area socio assistenziale, alla quale competono due distinte gestioni: la gestione del piano di zona, di cui alla legge 328/00, e la gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

PRESO ATTO che con deliberazione di Assemblea n. 46 del 20.12.2012 è stata approvata la convenzione, ex art. 30 Tuel, per l'esercizio della funzione fondamentale relativa alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini con validità 01.01.2013-31.12.2018;

CONSIDERATO che, come indicato all'art.1, secondo comma, della convenzione sopra citata, le attività convenzionate sono quelle residuali rispetto a quelle previste dalla Legge 328/00 (gestite dal piano di zona della comunità montana), che pertanto risultano essere le seguenti:

- a) servizio base di segretariato sociale svolto da figure aventi il profilo professionale di assistenti sociali;
- b) servizio socio assistenziale domiciliare, svolto da figure aventi il profilo professionale di ausiliario socio assistenziali o operatore socio sanitario;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 4 e 5 della convenzione sopra citata, le attività oggetto di convenzione sono affidate in regime di appalto da parte della comunità montana che funge da stazione appaltante e centrale di committenza a soggetti aventi i requisiti professionali idonei per l'assunzione delle stesse;

VISTE:

- la deliberazione di G.E. n. 12 del 11.03.13 con la quale è stato approvato il capitolato d'appalto per l'aggiudicazione del servizio associato di segretariato sociale professionale per il periodo 01.06.2013 - 31.12.2018;
- la deliberazione di G.E. n. 27 del 15.04.13 con la quale è stato approvato il capitolato d'appalto per l'aggiudicazione del servizio associato di assistenza domiciliare per il periodo 01.09.2013 - 31.12.2016;

RICHIAMATO l'art. 5, secondo comma, della convenzione, ai sensi del quale: *"La comunità montana provvederà anche al reclutamento con contratto di lavoro subordinato e determinato, nelle forme previste dal CCNL Enti Locali, di n. 1 unità di cat. D con profilo professionale di assistente sociale che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio nonché di raccordo con la comunità montana. Tale funzione potrà essere esercitata anche mediante il conferimento di incarico dell'area delle posizioni organizzative."*

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3 del 28.03.13 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabilità di area socio assistenziale per la gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, comprendenti i servizi associati di "Segretariato sociale professionale" e di "Assistenza domiciliare", all'assistente sociale Eliana Bianchi fino al 30.06.2013;

IN CONSIDERAZIONE della scadenza al 30.06.13 dell'incarico di responsabile di area sopra citato, è necessario provvedere alla nomina del responsabile di tale area per il periodo 01.07.13 - 31.12.13;

VISTA la determinazione n.119 del 01.07.13 del Segretario Generale con la quale, in forza di autorizzazione rilasciata dal comune di Bisuschio (Va), espressa con nota prot. n. 4913 del 25.06.2013 (ns.prot. n. 5087 del 25.06.2013), e di quanto stabilito dall'art.1, comma 557, della Legge 311 del 30.12.04, è stata assunta, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 01.07.13 al 31.12.13, e a tempo parziale (n. 4 ore settimanali), la sig.ra Eliana Bianchi, già dipendente di quel comune, per la gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, e quale direttore dell'esecuzione dei contratti d'appalto, ai sensi dell'art. 300 del Dpr n. 207/2010, dei servizi associati di "Segretariato sociale professionale" e di "Assistenza domiciliare";

RICHIAMATO il già citato articolo 107 del Tuel e visto l'art. 109, secondo comma dello stesso testo unico ai sensi del quale negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili dei servizi e degli uffici indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che tale norma trova concreta applicazione anche attraverso gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.03.1999, in forza dei quali al personale inquadrato in categoria D che svolge funzioni di direzione/responsabile di servizi e strutture con assunzione diretta di responsabilità spetta una retribuzione di posizione compresa tra un minimo di € 5.164,56 ed un massimo di € 12.911,42 annui lordi;

RITENUTO di conferire, all'interno dell'area socio assistenziale, per il periodo dal 01.07.13 al 31.12.13, la responsabilità della gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, comprendenti i servizi associati di "Segretariato Sociale Professionale" e di "Assistenza Domiciliare", nella persona della sig.ra Eliana Bianchi e di riconoscere alla stessa la relativa posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL del 31.3.1999;

DATO ATTO che nel caso in cui, antecedentemente alla data del 30.06.13, muoia la persona del presidente di questo Ente, il suddetto incarico cessa congiuntamente alla data di cessazione del presidente;

CONSIDERATO che il quadro normativo in materia di spesa di personale delle amministrazioni locali non soggette al patto di stabilità, è punteggiato dai seguenti vincoli:

- art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44/2012, che dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

➤ art. 9, primo comma del DL 78 del 31.05.2010, convertito nella legge 122/2010, ai sensi del quale: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14";

DATO ATTO del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 in merito al limite di spesa di personale riferita all'anno 2008;

CONSIDERATO che il disposto di cui all'art. 9, primo comma del DL 78 del 31.05.2010 sopra citato, fa salvi gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluso il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno;

DATO ATTO che l'attribuzione della responsabilità della gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, a far data dal 1° gennaio 2013, si pone quale conseguimento di nuove funzioni e che pertanto rientra tra le ipotesi previste dalla norma citata in cui è possibile modificare il trattamento retributivo accessorio;

DECRETA

1) E' conferito il seguente incarico di responsabilità, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013:

Area	Ufficio di competenza/funzione	Persona designata	Importo lordo indennità di posizione art. 11, Ccnl 31.03.99
Socio assistenziale	Gestione della funzione fondamentale relativa alla progettazione e coordinamento del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, comprendenti i servizi associati di "Segretariato Sociale Professionale" e di "Assistenza Domiciliare".	Eliana BIANCHI (dal 01.07.13 al 31.12.13)	0missis € 0,00

- 2) Di dare atto che nel caso in cui, antecedentemente alla data del 31.12.13, muoia la persona del presidente di questo Ente, il suddetto incarico cessa congiuntamente alla data di cessazione del presidente;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria relativa al conferimento del presente incarico è garantita ai seguenti interventi e capitoli:
- 1.05.01.01, cap. 10765/0 relativamente allo stipendio;
 - 1.05.01.01, cap. 10765/1 relativamente agli oneri;
 - 1.05.01.07, cap. 10765/20 relativamente all'Irap;
- del bilancio di previsione 2013 approvato con atto di Assemblea n. 44 del 20.12.12;

IL PRESIDENTE
Dott.ssa MARIA SOLE DE MEDIO